



COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 67 DEL 13/09/2021

OGGETTO: Spese di procedimento e notifica dei verbali inerenti la violazione del codice della strada (ex art. 201, comma 4, c.d.s.) e violazioni amministrative.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno 13 del mese di Settembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Cortina Giuliano nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg

		PRESENTI	ASSENTI
CORTINA GIULIANO	SINDACO	X	
CAPITUMMINO GIUSEPPE	VICE SINDACO		X
ALAIMO FRANCO	ASSESSORE	X	
DI LAURA GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
PAGANO VALENTINA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maniscalco Lucia

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Spese di procedimento e notifica dei verbali inerenti la violazione del codice della strada (ex art. 201, comma 4, c.d.s.) e violazioni amministrative

Premesso:

che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 recante "Nuovo Codice della Strada" dispone che: *"... alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ..omissis.. ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale "*;

che l'art. 14, comma 1 della Legge n. 689/1981, in merito ai verbali di accertamento legati alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;

che la legge n. 890/1982 recante "Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede altresì l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;

che l'art. 201, comma 1 del citato D. Lgs. n. 285/1992, stabilisce che *"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... omissis ... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento ;*

che il comma 4, dello citato articolo 201, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della Legge 689/81 per le sanzioni amministrative diverse dal Codice della strada;

che, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del codice della strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto giudiziario;

che nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 che ammontano ad €5,88 ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., mentre ammontano ad € 5,88 + 6,50 (costo raccomandata successiva), nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16-01-2018;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;

Preso atto:

che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;

che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;

Considerato:

che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica atti a mezzo posta, ha stabilito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso, l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);

che la Legge n. 31 del 28/02/2008, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari stessi, prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN);

che Poste Italiane, ottemperando a quanto sopra previsto, al verificarsi del caso provvedono all'invio della CAN o della CAD applicando la nuova tariffa in vigore dal 10 giugno 2019 che prevede un costo forfettario di € 9,50 comprensivo del costo delle eventuali raccomandate CAD e CAN;

che la sopra citata normativa sulla notificazione a mezzo P.E.C. stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

Preso atto che il costo sostenuto dall'Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all'art. 201, comma 4, del codice della strada e dell'analogo art. 16 della Legge 689/1981;

che tra le spese di procedimento/accertamento devono essere inclusi i costi di stampati, bollettari, cartucce o nastri per stampanti, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni;

Tenuto conto che a tali costi si devono aggiungere quelli relativi alla consultazione delle banche dati dell'ACI-PRA;

Preso atto che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha modificato dal 10.06.2019 le tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari e pertanto allo stato attuale le tariffe sono le seguenti:

- spese delle raccomandate A.G. fino a 20 grammi: € 9,50 (comprensivo del costo di CAD e CAN);

Constatato che, alla luce della nuova normativa in materia di notificazione via PEC, risulta

necessario individuare anche i costi procedurali applicabili a questo tipo di notificazione tenendo presente che in tal caso non sono applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso le Banche dati, l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, le spese relative al tentativo di notificazione dopo il primo, ecc.;

Tenuto conto, tuttavia, che anche per le notificazioni a mezzo P.E.C. i tentativi di notificazione dopo il primo avvengono con modalità ordinarie e che la percentuale di reiterazione della notificazione è del 15% cad.;

Ritenuto necessario determinare, in virtù di tali principi, l'importo complessivo per spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali inerenti il codice della strada (ex art. 201, comma 4, c.d.s.), in € 12,00 sulla base di quanto sotto riportato:

- Spese di accertamento e procedimento € 2,00 iva compresa;
- ricerca banca dati ACI-P.R.A.: € 6,90
- costo raccomandata € 9,50 (comprensivo del costo di CAD e CAN);
- costo notificazione a mezzo Messaggi Comunali € 5,88;
- costo raccomandata ai sensi art. 140 c.p.c. (Messaggi Comunali) € 6,50 ca.

Valutato di determinare, sulla base di quanto statuito dall'art. 16, comma 1, Legge 689/1981, per violazioni diverse dal codice della strada e disciplinate dalla legge citata, e tenuto conto delle diversità gestionali rispetto a quelle del codice della strada, in € 10,00 le spese di notificazione e procedimento;

Valutato altresì di determinare in € 4,00 per ogni verbalenotificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, le spese di accertamento e procedimento;

Richiamati i principi della Legge 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;

PROPOPONE

alla Giunta Municipale di voler determinare l'importo complessivo per spese di accertamento / procedimento e notifica dei verbali inerenti il codice della strada (ex art. 201, comma 4, c.d.s.), in € 12,00 sulla base delle riportate spese:

- Spese di accertamento e procedimento € 2,00 iva compresa;
- ricerca banca dati ACI-P.R.A.: € 6,90
- costo raccomandata € 9,50 (comprensivo del costo di CAD e CAN);
- costo notificazione a mezzo Messaggi Comunali € 5,88;
- costo raccomandata ai sensi art. 140 c.p.c. (Messaggi Comunali) € 6,50 cad.

Determinare, sulla base di quanto statuito dall'art. 16, comma 1, Legge 689/1981, per violazioni diverse dal codice della strada e disciplinate dalla legge citata, e tenuto conto delle diversità gestionali rispetto a quelle del codice della strada, in € 10,00 le spese di notificazione e procedimento;

Determinare in € 4,00 per ogni verbalenotificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, le spese di accertamento e procedimento;



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

Cap.90020

TEL.0921.663025

FAX.0921.663196

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Spese di procedimento e notifica dei verbali inerenti la violazione del codice della strada (ex art. 201, comma 4, c.d.s.) e violazioni amministrative

IL PROPONENTE
L'Ispettore di Polizia Municipale
F.to Rosa Sciaulino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Data

IL FUNZIONARIO
F.to Rag. Vincenzo La Russa

UFFICIO RAGIONERIA

Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI.

.....
.....

Data_____

IL FUNZIONARIO
F.to Rag. Di Stefano Santo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI le disposizioni normative e gli atti richiamati in proposta;

RITENUTO dover provvedere secondo la su estesa proposta di deliberazione;

RITENUTO in particolare necessario determinare, in virtù dei principi evidenziati nella su estesa proposta di deliberazione, l'importo complessivo per spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali inerenti il codice della strada (ex art. 201, comma 4, c.d.s.), in € 12,00 sulla base di quanto sotto riportato:

- Spese di accertamento e procedimento € 2,00 iva compresa;
- ricerca banca dati ACI-P.R.A.: € 6,90
- costo raccomandata € 9,50 (comprensivo del costo di CAD e CAN);
- costo notificazione a mezzo Messaggi Comunali € 5,88;
- costo raccomandata ai sensi art. 140 c.p.c. (Messaggi Comunali) € 6,50 ca.

RITENUTO dover determinare altresì, sulla base di quanto statuito dall'art. 16, comma 1, Legge 689/1981, per violazioni diverse dal codice della strada e disciplinate dalla legge citata, tenuto conto delle diversità gestionali rispetto a quelle del codice della strada, in € 10,00 le spese di notificazione e procedimento;

RITENUTO infine di determinare in € 4,00 per ogni verbale notificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, le spese di accertamento e procedimento;

Richiamati i principi della Legge 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;

Vista la legge 142/90 come recepita dalla legge 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con votazione unanime favorevole (assente Capitummino)

DELIBERA

DI APPROVARE nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente:

DI DETERMINARE l'importo complessivo per spese di accertamento / procedimento e notifica dei verbali inerenti il codice della strada (ex art. 201, comma 4, c.d.s.), in €. 12,00 sulla base delle riportate spese:

- Spese di accertamento e procedimento € 2,00 iva compresa;

- ricerca banca dati ACI-P.R.A.: €6,90;
- costo raccomandata €9,50 (comprensivo del costo di CAD e CAN);
- costo notificazione a mezzo Messaggi Comunali € 5,88;
- costo raccomandata ai sensi art. 140 c.p.c. (Messaggi Comunali) € 6,50 cad.

DI DETERMINARE, sulla base di quanto statuito dall'art. 16, comma 1, Legge 689/1981, per violazioni diverse dal codice della strada e disciplinate dalla legge citata, e tenuto conto delle diversità gestionali rispetto a quelle del codice della strada, in € 10,00 le spese di notificazione e procedimento;

DI DETERMINARE infine in € 4,00 per ogni verbale notificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, le spese di accertamento e procedimento.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Alaimo Franco

IL PRESIDENTE

F.to CORTINA GIULIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA MANISCALCO LUCIA

=====

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Scillato li _____ **Il Segretario Comunale** _____

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazioni dell'addetto, che la presente deliberazione e' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ (N. _____ Reg. Pub.).

Scillato li _____

L'Addetto

F.to Bartolone Sebastiana

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maniscalco Lucia

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica altresì che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91,

perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Scillato li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott.ssa Maniscalco Lucia